

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CALABRIA - CATANZARO**

RICORSO

Per il Sig. **ROBERTO GIANNINI**, C.F. GNNRRT57B25D086Y, nato a Cosenza il 25.2.1957 e ivi residente in Via Don Carlo de Cardona n. 5, rappresentato e difeso, come da mandato rilasciato su foglio separato e firmato digitalmente, dall'Avv. Fabio Orlando (C.F. RLNFBA80S16D976H) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Firenze, Piazza della Vittoria n. 10, nonché al seguente domicilio digitale: avv.fabioorlando@pec.it (fax 055.280650)

Contro

Azienda Ospedaliera di Cosenza “Annunziata – Mariano Santo S. Barbara” (C.F.: 01987250782), in persona dell.r.p.t., con sede in Cosenza, Via S. Martino snc; PEC: aziendaospedalieracosenza@pec.aocs.it estratto da IndicePA

e nei confronti di

Umberto Silvagni, C.F. SLVMRT69R19H501Q, nato il 19.10.1969 a Roma e residente in Grimaldi (CS), Piazza G. Amantea

per l'accertamento

del diritto del Sig. Roberto Giannini ad esercitare l'accesso, mediante visione ed estrazione di copia, agli atti ed ai documenti elencati nella istanza di accesso depositata in data 18.12.2025

nonché per la declaratoria

della illegittimità del silenzio-diniego serbato dalla Azienda Ospedaliera di Cosenza in ordine alla predetta istanza

e, quindi, per la condanna

della Azienda Ospedaliera di Cosenza ad esibire al Ricorrente gli atti ed i documenti richiesti, con la facoltà, per il Ricorrente, di estrarre copia degli stessi.

FATTO

1. Il Sig. Giannini è stato un dipendente della Azienda Ospedaliera di Cosenza dall'1.9.2004 all'1.3.2024 (data del pensionamento), inizialmente come assistente amministrativo e a far data dal 27.12.2010 come collaboratore amministrativo. In precedenza, il ricorrente aveva svolto attività lavorativa nel ruolo di vigile urbano presso il Comune di Firenze (dal 15.2.1988 al 4.4.1988) e nel ruolo di addetto supporto servizi generali presso il Comune di Impruneta (dal 15.10.2003 al 29.2.2004).

2. Con deliberazione n. 294 del 22.11.2024, l'Azienda Ospedaliera di Cosenza bandiva la procedura di selezione interna per l'attribuzione dei differenziali economici di professionalità relativa all'anno 2024.

La Commissione esaminatrice aveva a disposizione 100 punti così suddivisi: 40 punti per le schede di valutazione; 30 punti per l'esperienza professionale maturata (1 punto per ogni anno di esperienza nel medesimo o corrispondente profilo e 0,25 punti per ogni anno prestato nella P.A. nella qualifica inferiore, anche di ruolo diverso); 30 punti per il curriculum (con espressa previsione che il titolo che costituiva requisito di accesso al profilo ricoperto non sarebbe stato conteggiato).

3. Alla procedura partecipava anche il Sig. Giannini con domanda del 5.12.2024.

4. Con Deliberazione del Direttore Generale n. 335 del 30.12.2024, l'Amministrazione approvava la graduatoria provvisoria, nella quale il ricorrente risultava collocato alla posizione 40 con il punteggio di 44,965.

5. Con istanza del 2.1.2025, e del 9.1.2025 ad integrazione, il Sig. Giannini chiedeva la rettifica in autotutela della graduatoria provvisoria nella quale, per il criterio dell'anzianità di servizio (per il quale vantava 19,90 anni di esperienza) era riportato l'errato punteggio di 4,965, anziché quello di 14,965.

6. Con Deliberazione del Direttore Generale n. 276 del 10.10.2025, l'Azienda Ospedaliera di Cosenza approvava la graduatoria definitiva nella quale il Sig. Giannini era collocato alla posizione 37 con il medesimo punteggio di 44,965 assegnato nella graduatoria provvisoria.

L'Amministrazione, pertanto, non aveva accolto l'istanza di rettifica del Sig. Giannini, il quale, nella graduatoria definitiva, guadagnava comunque una posizione migliore rispetto alla graduatoria provvisoria per effetto della revisione dei punteggi assegnati agli altri candidati.

Ciò nonostante, la posizione ottenuta dal Sig. Giannini non gli consentiva di accedere all'attribuzione dei differenziali economici, assegnati solo al 62% degli idonei.

7. Dall'esame della graduatoria che, oltre al punteggio complessivo assegnato ad ogni candidato riportava anche il punteggio assegnato per il singolo criterio di selezione, emergeva che: al Sig. Giannini era stato assegnato un punteggio errato quanto al criterio dell'anzianità di servizio; per il medesimo criterio ad altri candidati, con minore anzianità di servizio, era stato assegnato un punteggio maggiore; ad altri candidati era stato assegnato un punteggio per possesso titoli verosimilmente in violazione della previsione di cui all'art. E, comma 3 dell'avviso.

Per tali ragioni, con istanza del 22.10.2025, il Sig. Giannini formulava nuova istanza di rettifica in autotutela con contestuale istanza di accesso ai seguenti atti e documenti: a) Determinazione n. 1444 del 19.12.2024 che ha nominato la Commissione di valutazione; b) Provvedimento del 30.12.2024 che ha preso atto della graduatoria provvisoria; c) Nota n. 20631 del 20.12.2024 della Commissione di Valutazione con cui è stata formulata la proposta di graduatoria provvisoria; d) Nota prot. n. 15152 del 7.10.2025 della Commissione di Valutazione con cui è stata trasmessa alla UOC Gestione risorse umane la documentazione di fine lavori; e) Il verbale finale della Commissione di Valutazione del 7.10.2025 di approvazione delle graduatorie definitive; f) Tutti i verbali delle sedute della Commissione di Valutazione del 7.10.2025; g) Le schede di valutazione della Commissione di Valutazione relativa alle domande dei candidati collocati in graduatoria dal numero 1 al numero 28; h) Le domande di partecipazione dei candidati collocati in graduatoria dal numero 1 al numero 28.

8. L'Azienda Ospedaliera di Cosenza non ha mai dato riscontro alla istanza, configurandosi tale inerzia quale silenzio rigetto della istanza.

9. Avverso tale diniego il Sig. Giannini è stato costretto a proporre ricorso dinanzi a Codesto Ecc.mo TAR, iscritto al n. RG 1806/2025, con Camera di consiglio fissata per il 25 febbraio 2026.

10. Nelle more di notifica di detto ricorso, l'Amministrazione, con Deliberazione n. 297 del 10.11.2025, a seguito delle richieste di rivalutazione dei punteggi presentate da altri candidati, approvava le graduatorie definitive così come revisionate dalla Commissione esaminatrice nel verbale finale del 29.10.2025, disponendo di attribuire il differenziale economico di professionalità al 62% degli idonei presenti in graduatoria, in ragione dei fondi disponibili.

Nella nuova graduatoria il Sig. Giannini risultava collocato all'ultimo posto con l'immutato punteggio di 44,965.

11. In data 18.12.2025, il ricorrente presentava nuova istanza di accesso agli atti per avere copia dei seguenti documenti: 1) Il verbale finale della Commissione di Valutazione del 29.12.2025 di approvazione delle graduatorie definitive e relativi allegati; 2) La lettera di dimissioni del Presidente della Commissione esaminatrice, Dr. Fabrizio Ambrosio; 3) L'atto n. 1368/2025 con cui è stato individuato come nuovo Presidente l'Ing. Corrado Gemma; 4) le istanze di rettifica della graduatoria approvata con deliberazione n. 276 del 10.10.2025.

12. Anche in questo caso l'Amministrazione non ha mai dato riscontro alla istanza, configurandosi tale silenzio come rigetto della domanda.

Per tale ragione il Sig. Giannini si vede oggi costretto a proporre nuovo ricorso dinanzi a Codesto Ecc.mo TAR per impugnare l'illegittimo silenzio-rigetto della istanza del 18.12.2025 e per l'accertamento del diritto all'accesso a tutti i documenti richiesti in detta istanza, per i seguenti

MOTIVI

**ILLEGITTIMITA' DEL DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI –
VIOLAZIONE ARTT. 22 E SS L. 241/90 E ARTT. 24 E 113
COSTITUZIONE.**

Il silenzio serbato dall'Amministrazione resistente configura un illegittimo diniego di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/90.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza.

L'esercizio del suddetto diritto può essere compreso esclusivamente nelle ipotesi indicate dal legislatore, ovvero secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute all'articolo 24 della citata legge sul procedimento amministrativo. Il comma 7 dell'art. 24, l. 241/90, quale diretta espressione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, prevede che *“deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”*.

Secondo la giurisprudenza *“Il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve essere garantito a tutti i soggetti portatori di interessi diretti, concreti e attuali, corrispondenti a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Tale diritto costituisce un principio generale dell'attività amministrativa con l'obiettivo di favorire la partecipazione e assicurare imparzialità e trasparenza” (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. III, Sentenza, 18/01/2025, n. 133)*. In sostanza, l'Amministrazione che ha formato o detiene la documentazione amministrativa richiesta da chi è portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, non può negare o limitare l'ostensione se non per motivate e congrue esigenze di riservatezza.

L'istanza di accesso del ricorrente del 18.12.2025 presenta i suindicati caratteri e, peraltro, non si configurano, nel caso di specie, situazioni idonee a giustificare una limitazione, totale o parziale, del diritto esercitato dal Sig. Giannini (in particolare, non sussistono ragioni di tutela della riservatezza per negare l'accesso agli atti e documenti relativi alle schede di valutazione ed alle domande degli altri candidati).

Non v'è dubbio, infatti, che, nella fattispecie concreta, il ricorrente ha tutto l'interesse a prendere visione dei documenti inerenti la procedura di selezione interna per l'attribuzione del differenziale economico di

professionalità relativo all'anno 2024 ed, in particolare, dei documenti relativi alla procedura di revisione della graduatoria definitiva disposta dalla Commissione esaminatrice su istanza degli altri candidati.

Come è stato evidenziato nella parte narrativa del presente ricorso, infatti, il Sig. Giannini, risultato idoneo all'esito della predetta procedura, ma collocato in una posizione della graduatoria tale da non consentirgli di percepire il differenziale economico, ha presentato la propria istanza di accesso ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, chiedendo l'ostensione di atti e documenti, strumentali ad una disamina e ad una valutazione della legittimità dell'operato della Commissione esaminatrice, nella prospettiva della attivazione dei rimedi, anche giurisdizionali, concessi dall'ordinamento, a tutela dei suo interessi e diritti.

Non può che configurarsi come illegittimo, dunque, il silenzio-rigetto opposto dalla Amministrazione resistente a fronte dell'istanza del ricorrente: infatti, in ragione di quanto sin qui rassegnato, quest'ultimo era (**ed è tutt'ora**) portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata ed inequivocamente collegata agli atti ed ai documenti oggetto dell'istanza di accesso.

Pertanto, stante la perdurante sussistenza, in capo al Sig. Giannini dell'interesse manifestato con l'istanza di accesso del 18.12.2025, ricorrono, dunque, tutti i presupposti per l'ostensione degli atti dallo stesso richiesti e si configura, al contempo, l'illegittimità del silenzio-rigetto serbato dalla Azienda Ospedaliera di Cosenza.

PQM

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Catanzaro:

- accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dall'Azienda Ospedaliera di Cosenza sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 18.12.2025;
- accertare il diritto del ricorrente all'accesso agli atti e ai documenti come richiesti con l'istanza di accesso del 18.12.2025;

- per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4 c.p.a., l'esibizione, entro il termine di trenta giorni, di tutta la documentazione richiesta con l'istanza di accesso del 18.12.2025;
- Con vittoria di spese come per legge.

*

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di ricorso per l'accertamento del diritto all'accesso documentale in materia di pubblico impiego, è dovuto il contributo unificato pari a 150,00 euro.

Firenze - Catanzaro, 12 Febbraio 2026

Avv. Fabio Orlando

Io sottoscritto Avv. Fabio Orlando, quale difensore del Sig. Roberto Giannini, attesto che la suesesa copia informatica del ricorso è conforme all'originale digitale presente nel fascicolo RG n. 202/2026 del TAR Calabria - Catanzaro dal quale è stata estratta.

Firenze, 25.5.2026

Avv. Fabio Orlando